



PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di Ascoli Piceno

Prot. n. 9 2026

Ascoli Piceno 7 gennaio 2026

Disposizione n. 1 /2026

Oggetto:

Decreto Ministero della Giustizia 30 dicembre 2025, n. 206 "Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico. (25G00215) (GU n.302 del 31-12-2025)

modifiche introdotte all'art. 3 del Decreto Ministero Giustizia 29.12.2023 n. 217 "Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime".

- Provvedimento ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.:

Sospensione fino al 30 giugno 2026 dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP per deposito di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi alle seguenti fasi ¹ per le quali resta obbligatorio² l'utilizzo esclusivo di APP:

¹ Con DM 30.12.2025 è stata già disposta normativamente la sospensione fino al 30.6.2026 dell'utilizzo obbligatorio di APP per le intercettazioni; e fino al 31.3.2026 per le impugnazioni misure cautelari coercitive, impugnazioni misure cautelari reali e impugnazioni in materia di sequestro probatorio

² salvi ovviamente disfunzioni/rallentamenti/blocchi del sistema che andranno prontamente segnalati e attestati ai quali conseguirà la possibilità di redazione/deposito in forma analogica e un mirato provvedimento di sospensione; e ciò con particolare riferimento agli atti sottoposti a termini perentori, tra i quali ad es. le leiste testi dibattimentali; resta ferma in ogni caso la assenza di profili di



- **Archiviazione e riapertura indagini;**
- **Iscrizione dei procedimenti “seriali” per le quali è prevista assegnazione automatica nel progetto organizzativo dell’Ufficio e per le quali non vi sia contestuale sequestro o situazione di urgenza come prevista nel vigente progetto organizzativo**
- **Richiesta Giudizio abbreviato**
- **Richiesta Giudizio immediato**
- **Applicazione Pena su Richiesta**
- **Richiesta Decreto Penale di Condanna**
- **Richiesta Rinvio a Giudizio**
- **Decreto Citazione Diretta a Giudizio**
- **Presentazione liste testi dibattimentali**

con conseguente possibilità di redigere e depositare atti, memorie e richieste per tutte le fasi e i provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, anche in formato analogico (secondo il regime del c.d. “doppio binario”).

Ferma restando:

la obbligatoria operatività di quanto disposto dagli artt. 110/4° e 111 ter/3° cpp in ordine alla successiva necessaria conversione “senza ritardo” degli atti formati in modalità analogica in copia informatica;

La necessaria implementazione dell’utilizzo di app per la redazione e il deposito e trasmissione/notifica di tutti gli atti per i quali è stato autorizzato il regime del c.d. doppio binario³, con utilizzo di APP tutte le volte che ciò sia possibile e non determini ritardi.

Il Procuratore della Repubblica,

nullità/inesistenza/inutilizzabilità dell’atto depositato in formato analogico anche in assenza di uno specifico provvedimento di sospensione dell’utilizzo obbligatorio di APP-)

³ **Con prioritario riferimento alla fase di iscrizione dei procedimenti, compresi quelli caratterizzati da urgenza, per i quali andranno continuate le prove di utilizzo di APP senza ovviamente compromettere la tempistica e la necessaria rapidità; analogamente per i procedimenti da iscrivere a mod. 44 gestiti dalla segreteria centralizzata ignoti e per tutti gli altri procedimenti da iscrivere.**



- **Visto l'art. 3 DM 29.12.2023 n. 2017** (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime), come sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 30 dicembre 2024) e come ora modificato dal DM 30.12.2025, che prevede -per quanto in questa sede interessa-:
 - L'esclusivo utilizzo di APP a decorrere dal 1° gennaio 2026 per Procura Repubblica (Ufficio GIP e Tribunale) per la redazione, deposito, trasmissione, notifica di tutti gli atti, documenti, richieste e memorie ad eccezione delle fasi indicate nei commi 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4 e secondo i tempi ivi indicati;
 - Le (ampie) fasi indicate ai commi 2 e 3 sono "scadute" il 31.12.2025; le fasi indicate al comma 4 sono "scadute" il 31.3.2025;
 - Uniche eccezioni normativamente previste al generalizzato uso esclusivo di APP per il deposito di tutti gli atti, documenti, memorie e richieste sono dunque quelle previste ai commi 3-bis e 3-ter introdotti dal DM 30.12.2025, e riguardano
 - Le intercettazioni (di comunicazioni telefoniche, informatiche, telematiche e tra presenti); per le quali è prevista la possibilità di non utilizzare APP fino al 30.6.2026;
 - Le impugnazioni di misure cautelari personali coercitive e di misure cautelari reali, e le impugnazioni in materia di sequestro probatorio; per le quali è prevista la possibilità di non utilizzare APP fino al 31.3.2026;
- **richiamato il provvedimento di sospensione di questo Ufficio n. 1/2025 del 10.1.2025** in relazione a tutte le criticità riscontrate e che avevano portato a sospendere con decorrenza 1° gennaio 2025 e fino al 31. Marzo 2025 il previsto l'utilizzo obbligatorio dell'applicativo APP in relazione a specifiche e limitate fasi rilevando tra l'altro ⁴ la

⁴ " Rilevato che per la gestione esclusiva in APP dei flussi documentali ora previsti vi è stata assenza di previa sperimentazione – app. 2.0 è stata introdotta il 31.10.2024 con le segnalate carenze di continuare ad appoggiarsi e interagire con la versione precedente con conseguenti rallentamenti, con continui aggiornamenti non preceduti da illustrazione sulle nuove modalità operative

le implementazioni per le nuove funzionalità dedicate ai nuovi flussi documentali per gli Uffici Giudicanti avvenivano soltanto in data 16 e 30 dicembre 2024 mentre in data 13.12.2024 venivano comunicati diversi interventi correttivi con necessità di nuove profilazioni per gli utenti e ricertificazione di tutti i profili; mentre le specifiche istruzioni operative funzionali alla gestione dei nuovi flussi documentali da gestirsi in via esclusiva in APP sono state fornite solo in data 31.12.2024, cioè il giorno prima della entrata in vigore dei nuovi obblighi di deposito informatico..... con conseguente (ed evidente) impossibilità di previa verifica delle funzionalità e disfunzionalità ed improprio obbligo di sperimentazione dell'applicativo direttamente nell'ambito processuale e procedimentale ed in fasi importanti, con dirette ricadute sulla funzionalità della giurisdizione penale e anche su atti sottoposti a termini perentori;

Rilevato infatti che lo stesso DGSIA ha dovuto riconoscere e "certificare" la importante disfunzionalità non previamente accertata in assenza di una effettiva fase di studio e sperimentazione, della assenza in APP della previsione sulla produzione documentale in udienza e sulla firma in app del verbale di udienza da parte del Giudice e del Cancelliere, con impossibilità di procedervi – tratti questi certo non secondari se si prevede la obbligatorietà dell'utilizzo di APP proprio per le fasi dibattimentali, predibattimentali e della udienza preliminare- con esplicito suggerimento al riguardo di un "doppio binario."



medesima grave criticità riscontrata anche attualmente⁵ in relazione ai nuovi atti e flussi procedurali da gestire in APP sulla base di continui e complessi aggiornamenti introdotti nella imminenza delle estensioni dell'utilizzo esclusivo di APP e senza una previa sperimentazione, e cioè il **trasferimento direttamente sugli Uffici giudiziari e su atti, provvedimenti e situazioni "reali" (con diritti e garanzie da tutelare), della fase di sperimentazione, con improprio onere di "testare" l'applicativo da parte dei magistrati e del personale amministrativo, e il conseguente riversamento dei frequenti interventi evolutivi direttamente nell'ambito processuale e procedimentale ed in fasi importanti, con dirette ricadute sulla funzionalità della giurisdizione penale e sulla sua tempistica, anche su atti sottoposti a termini perentori.**⁶

- **letta la delibera del CSM in data 11.12.2024 prot.23435/2024 con allegato il parere della STO con cui fondatamente si evidenziavano tutte le gravi criticità anche "strutturali" riscontrate e derivanti dall'uso dell'applicativo messo a disposizione degli Uffici Giudiziari per il Processo Penale Telematico e la "impensabilità" del solo ipotizzarne un uso obbligatorio a partire dal 2025 (criticità "strutturali" che sostanzialmente permangono nonostante i numerosi aggiornamenti)**
- **richiamato il provvedimento di sospensione di questo Ufficio n. 5/2025 del 2.4.2025 e richiamata in particolare la relazione in data 2.4.2025 del Nucleo Innovazione di questo Ufficio che -in coerenza con quanto direttamente verificato dallo scrivente Procuratore- evidenziava le generali e tutt'ora persistenti criticità del sistema e di come viene "riversato" sugli Uffici Giudiziari senza una adeguata, preventiva ed effettiva sperimentazione, comportando la assegnazione di una impropria funzione di "beta-tester" ai magistrati e al personale amministrativo;**⁷

⁵ Cfr. relazione Nucleo Innovazione di questo Ufficio 4.11.2025 e quella in data odierna;

⁶ significativa in tal senso è la nota DGISIA 27.3.2025 che apporta numerosi interventi evolutivi con attività di aggiornamento pianificate per il 28.3.2025 e in funzione dei nuovi usi obbligatori di APP previsti a partire dal 1° aprile 2025, e con preannuncio di nuovi interventi funzionali nel mese di aprile e di fasi di sperimentazione; il tutto ad obblighi già in vigore.

⁷ *I numerosi interventi evolutivi hanno reso necessario un costante aggiornamento in termini di profilazioni per consentire il corretto utilizzo di APP al personale amministrativo, alla polizia giudiziaria, ai V.P.O. e magistrati – un esempio è la nota m-dg. DOG07.23/01/2025. 0002744.U: l'attività di aggiornamento del 23.1.2025 ha introdotto la funzionalità di "firma per gli utenti di segreteria" – indispensabile per l'emissione e deposito del decreto di citazione a giudizio art. 550 c.p.p. - già obbligatorio dal 01.01.2025 –*

La nota m_dg.DOG07.27/03/2025.0003388.U prevede attività di adeguamento dei sistemi giustizia programmate per il giorno 28 marzo -visibili solo il 31 marzo – relativa ai numerosi interventi evolutivi riguardanti la gestione dei procedimenti in iscrizioni da NdR e di quelli definibili con rito abbreviato, direttissimo e immediato con obbligatorietà da 1^ aprile 2025.

Tale nota, con previsione di aggiornamenti e sperimentazioni sostanzialmente "attesta" al 27.3.2025 il malfunzionamento di APP per i flussi documentali resi obbligatori a partire dal 1° aprile.

.... tra l'altro le novità interesseranno anche il Portale NdR la cui alimentazione – come ben noto - è data essenzialmente dagli Uffici Fonte i quali, a loro volta, non potranno certo essere operativi se non prima di un'adeguata sperimentazione.

Il personale è sempre più costretto ad esplorare le funzionalità procedendo a tentativi.....

Tra l'altro i continui interventi evolutivi rallentano o spesso bloccano il sistema operativo con notevoli difficoltà da parte di tutti gli operatori.



La relazione poi del tutto fondatamente rilevava ed evidenziava al 2.4.2025 criticità e malfunzionamenti che permangono tutt'ora (pur essendovi stati interventi che le hanno attenuate, ma non risolte) riguardo le produzioni documentali in udienza e la iscrizione dei procedimenti (specie in relazione alle iscrizioni caratterizzate da “urgenza” -normativamente o sulla base delle previsioni del Progetto Organizzativo-)

- richiamato il provvedimento di sospensione di questo Ufficio n. 13/2025 del 4.7.2025 e richiamata la relazione del Nucleo Innovazione di questo Ufficio in data 4.7.2025, in particolare su alcuni aspetti tutt'ora persistenti e riguardanti
- l'hardware in dotazione all'Ufficio (che continua sempre più a non essere in grado di reggere e gestire il carico di lavoro richiesto dai nuovi applicativi e dagli interventi evolutivi introdotti, generando blocchi temporanei e in genere costanti rallentamenti).
- Criticità solo in parte risolte in relazione alle produzioni documentali in fase dibattimentale, al giudizio direttissimo e alla fase di iscrizione dei procedimenti – specie quelli in cui è necessario procedere con urgenza⁸.

- richiamato il provvedimento di sospensione di questo Ufficio n. 20/2025 del 4.11.2025 e la relazione in data 3.11.2024 del Nucleo Innovazione che puntualmente evidenziava:
 - o le persistenti generali criticità e malfunzionamenti nell'utilizzo di APP (che permangono tutt'ora):
 - i numerosi interventi evolutivi e di aggiornamento hanno comportato un attento studio degli stessi e una loro sperimentazione “sul campo”⁹ con modifiche in tema di profilazione utenti con criticità in tema di visibilità e riservatezza degli atti¹⁰
 - la inadeguatezza dell'hardware in uso all'ufficio che diviene sempre più evidente - con blocchi e rallentamenti- di fronte alle evoluzioni dell'applicativo
 - criticità tali da rallentare/rendere difficoltoso l'utilizzo di APP- per:
 - notifiche Decreto Citazione a Giudizio (si sono verificati dei blocchi e spesso non si riesce ad avere la “attestato di notifica” e il sistema risulta comunque macchinoso, per cui si procede alle notifiche non in APP ma attraverso applicativo TIAP)

⁸ *persiste una generale lentezza e rigidità di funzionamento che comporta un ulteriore rallentamento tale da bloccare, talvolta, la procedura di iscrizione della CNR e successiva assegnazione del fascicolo; lentezza che riguarda soprattutto i casi (frequenti) in cui si intende operare l'iscrizione (in relazione alle persone sottoposte ad indagine, alle parti offese, ai titoli di reato) in modo diverso da quanto riportato nella cnr; cfr. anche la Relazione del Nucleo Innovazione in data odierna .*

⁹ *“Il personale, sempre più che mai, è ancora costretto ad esplorare le funzionalità a tentativi; oltretutto la consultazione del manuale comporta non solo inevitabili conseguenze in termini di impiego di risorse, ma anche di possibili ed evidenti problematiche connesse al deposito di atti soggetti a termini perentori; ne consegue la necessità di aprire continui “ticket” di assistenza tecnica per il risolvere le “anomalie” ostative.”*

¹⁰ *“Altro problema emerso in fase di profilazione, è quello relativo all'assistenza tecnica che, a richiesta apertura di ticket del singolo utente, può attribuire profili, funzioni ed anche visibilità senza il nulla osta del Capo dell'Ufficio. Tale anomalia – peraltro già segnalata al referente penale CISIA del Distretto - va a creare un grave nocumento circa la riservatezza dei dati contenuti nel fascicolo processuale.”*



- Produzione documenti e memorie in udienza: la produzione tramite APP è tutt'ora difficoltosa, rallentante, e in certi casi del tutto impossibile;
- Iscrizione dei procedimenti: permangono le criticità già segnalate nel precedente provvedimento di sospensione n. 13/2025 del 4.7.2025: persiste una generale lentezza di funzionamento che comporta un ulteriore rallentamento tale da bloccare, talvolta, tutta la procedura di assegnazione della CNR e la successiva finalizzazione dell'iscrizione¹¹ e permangono nonostante gli interventi evolutivi criticità importanti nella gestione dei seguiti.

Resta lenta, macchinosa e difficoltosa la possibilità per il PM di modificare i dati di iscrizione che il sistema trae dalla cnr validata dalla segreteria e trasferisce sulla scheda iscrizione inviata al PM unitamente alla cnr per la firma; ricordando appena che è il PM ad essere titolare esclusivo dello specifico onere di iscrizione ai sensi dell'art. 335 cpp- la procedura di modifica è tale da sottrarre inutilmente troppo tempo al Pubblico Ministero responsabile delle iscrizioni .

- **Visto e richiamato il parere del CSM sullo schema del Decreto Ministeriale poi approvato il 30.12.2025 (delibera plenaria del 10.12.2025) parere che puntualmente e motivatamente, in aderenza alle criticità di APP evidenziate in tema di intercettazioni e misure cautelari, auspicava un differimento temporale maggiore (rispetto a quanto previsto dal DM) e un differimento comunque complessivo e non limitato solo ad alcune fasi specifiche (come invece previsto nel DM del 30.12.2025), con una regolazione temporale che riguardasse sia la disciplina delle intercettazioni, sia l'intera fase delle misure cautelari personali e reali di cui al libro IV del codice di procedura penale, sia la disciplina delle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, con previsione della possibilità del c.d. "doppio binario" per tali fasi.**
- **Vista, richiamata e condivisa la relazione in data odierna del Nucleo Innovazione di questo Ufficio:**
 - *"Il personale, sempre più che mai, è ancora costretto ad esplorare le funzionalità a tentativi; oltretutto la consultazione del manuale comporta non solo inevitabili conseguenze in termini di impiego di risorse, ma anche di possibili ed evidenti problematiche connesse al deposito di atti soggetti a termini perentori"*
 - "I continui interventi evolutivi rallentano (e spesso bloccano) il sistema operativo; l'hardware in uso è infatti obsoleto Queste problematiche già ampiamente rappresentate nelle precedenti relazioni, non sono da sottovalutare considerato che il personale è sempre più in "sofferenza" nell'utilizzo dell'applicativo che è in continuo

¹¹ Si veda al riguardo anche la specifica relazione in data 3.1.2025 del funzionario responsabile della segreteria centralizzata ricezione atti ed iscrizioni



evoluzione/aggiornamento; tali implementazioni causano “blocchi” del tutto imprevedibili tanto che per la loro risoluzione, necessitano dell’assistenza tecnica i cui esiti sono per la maggior parte delle volte negativi definendo l’errore/blocco come “anomalia già segnalata che verrà risolta con prossimo aggiornamento”; di conseguenza il fascicolo in trattazione non può essere lavorato per diversi giorni (anche mesi) prima che sia risolta l’anomalia”.

Ricordando che non vi è personale dedicato a tali sperimentazioni, studio e formazione e che tali attività necessarie sottraggono tempo ed energie al personale che ha contestualmente tutti gli altri compiti specifici -molti dei quali urgenti e/o sottoposti a termini perentori- di una Procura della Repubblica del restante personale; e ricordando ancora la ormai sedimentata carenza dell’organico del personale amministrativo.

- I recentissimi interventi evolutivi hanno determinato varie anomalie di funzionamento per fasi che precedentemente funzionavano in modo adeguato: Richieste di Rinvio a Giudizio, Richiesta Decreto Penale Condanna, presentazione Lista testi dibattimentale¹²
- Le notifiche dei Decreti di Citazione Diretta a Giudizio in APP subiscono blocchi e spesso non si ha il necessario attestato di notifica tanto che -con dispendio di tempo- per le notifiche viene utilizzato il più semplice ed efficace applicativo TIAP;
- Per le Produzioni Documentali “in” udienza (rectius “per” l’udienza considerando che le produzioni da fare tramite APP in udienza non sono fattibili e praticabili pur essendo tali produzioni “in” udienza quelle previste dal codice): pur essendo da tempo obbligatorio l’utilizzo di APP e nonostante le “sperimentazioni” sul campo, persistono gravi criticità: manca un vademecum operativo e “nonostante vi sia stato un aggiornamento de IL TITOLARIO con l’introduzione della voce INDICE PRODUZIONE ATTI, tuttavia rimane impossibile la scelta dei singoli atti da produrre visto che il fascicolo digitale in App non consente la selezione delle pagine di interesse ma acquisendo invece l’intero in pdf”; risulta inoltre disagiata la individuazione di specifici e anche importanti atti, visualizzandosi nel fascicolo digitale una cronologia di atti pervenuti/acquisiti dal Portale NdR (ufficio fonte e PdP avvocati) non classificati, ed essendo quindi necessario spesso/sempre aprire atto per atto per verificarne il contenuto non ricostruibile in modo preciso dalla indicizzazione.

¹² “ Le richieste di RINVIO A GIUDIZIO firmate e depositate dal PM all’utente Segreteria non risultano visibili nonostante che nello “storico atto” si evidenzi l’esatta procedura seguita;

Stessa problematica è per la LISTA TESTIMONI visto che, seguita la procedura ordinaria, il documento risulta visibile al Dibattimento Tribunale; nel merito si è verificato che il sistema andava in errore nella gestione della “fase predibattimentale” alla successiva “fase dibattimentale”.

La nuova funzionalità concernente la “Rimozione dei vincoli di redazione degli atti” che permette all’utente PM di redigere atto semplificato ovvero senza seguire il percorso imposto dal “wizard”, di fatto velocizza la redazione dell’atto solo per il PM, arrecando però dei successivi blocchi per la segreteria; dopo il deposito infatti tale atto inspiegabilmente non potrà essere lavorato dall’utente di segreteria come di seguito spiegato.

Le richieste di DECRETO PENALE redatte con tale modalità e depositate, necessitano che l’utente segreteria imponi la pena (proposta dal PM) con conseguente aggiornamento al SICP ma il sistema si blocca pertanto non possono essere trasmesse al GIP. Siamo in attesa che l’assistenza tecnica risolva la problematica.

Per ovviare a tali rigidità irrisolte si è costretti ad effettuare *un vero e proprio “doppio lavoro”* in quanto in udienza dibattimentale vengono “preannunciate” le richieste produzioni con deposito cartaceo e del materiale informatico; gli atti che vengono poi ammessi dal Giudice come produzione vengono trattenuti in formato cartaceo o come materiale informatico nel fascicolo del dibattimento mentre poi il PM è onerato dell’ulteriore inserimento in APP del materiale cartaceo ammesso previa selezione dei documenti, rescannerizzazione e reinserimento in APP (APP che non consente di “spezzare” e selezionare parte dei documenti ivi inseriti in un unico pdf)¹³ ; e -quando possibile- procedere all’inserimento in APP del contenuto dei supporti informatici (dvd- penne usb. Hard disk) ammesso e già depositato in udienza; non sempre infatti è possibile il deposito in APP di tali contenuti e quando è possibile la operazione richiede un notevole impiego di tempo -non compatibile con le carenze di personale ormai strutturale e con le esigenze di base di un Ufficio di Procura improntate alla celerità e ad evitare operazioni e formalità inutilmente dispendiose per tempo ed energie impiegate

Solo con l’aggiornamento del 23 dicembre 2025 è stata prevista la profilatura per i V.P.O. che possa teoricamente consentire loro di produrre i documenti per l’udienza, ma ad oggi, atteso il poco tempo intercorso, non è stata definita la procedura e non si è avuto modo di “sperimentare”

“L’intervento evolutivo del 07.10.2025 (nota prot. 1436.E del 03.10.2025) che doveva migliorare la visualizzazione del contenuto del fascicolo digitale è solo una modifica nella struttura ad albero con la creazione di diverse sezioni..... nonostante l’introduzione della funzione “raccoglitore per la trasmissione”, allo stato è possibile solamente il trasferimento dell’intero documento senza poter discernere e/o selezione singolarmente i fogli di interesse; si è costretti a scansionare nuovamente gli atti da produrre per selezionarli.”

- **Per le iscrizioni – ricordando necessariamente che:**
 - **è il PM titolare esclusivo dell’onere di iscrizione e della “scelta” delle ipotesi di reato e dei soggetti da iscrivere;**
 - **il PM deve procedere alle iscrizioni “immediatamente” e ora (oltre alla originaria “immediatezza” della iscrizione) è prevista una (complessa) procedura specifica di “accertamento della tempestività della iscrizione”;**
 - **diverse iscrizioni sono normativamente “urgenti” e non possono subire ritardi nemmeno minimi (iscrizioni riguardanti atti sottoposti a termini perentori di convalida: perquisizioni, sequestri, arresti, fermi; iscrizioni riguardanti fatti per i quali occorre valutare/effettuare accertamenti su cadavere; iscrizioni per i reati c.d.**

¹³ *“Comunque, per adempiere all’obbligo del deposito telematico stiamo procedendo nella seguente modalità:*

Si carica un documento in modalità “indice produzione atti” che contiene l’elenco dei documenti e in sequenza tutti i documenti da produrre in formato PDF

Quando le dimensioni il file PDF non lo consente si carica ugualmente “indice produzione atti” con solo elenco dei documenti da produrre con l’indicazione di aver condiviso nella parte documentale di APP un apposito faldone denominato “Produzioni”;

In entrambi le ipotesi si è costretti a scannerizzare di nuovo i documenti già presenti in APP ma l’applicativo non consente di raggrupparli e procedere con una unica condivisione.”



“codice rosso” e di cui alla l. 69/2019, iscrizioni per i reati per i quali è prevista comunicazione immediata da parte della pg, anche in forma orale ai sensi del comma 3 dell’art. 337 cpp);

- **altre iscrizioni sono comunque “urgenti” i nemmeno minimi** (procedimenti in cui occorra valutare nella immediatezza una perquisizione, una intercettazione o una richiesta misura; procedimenti; in cui comunque venga individuato un pericolo per il bene giuridico protetto arginabile con un provvedimento giudiziario e/o la possibilità di ridurre o eliminare il danno già verificatosi al bene giuridico attraverso un provvedimento giudiziario adottabile in tempi ristretti);

si rileva:

- *“.. persiste una lentezza di funzionamento che comporta un ulteriore rallentamento tale da bloccare, talvolta, tutta la procedura di assegnazione della CNR e la successiva finalizzazione dell’iscrizione.”*


Resta lenta, macchinosa e difficoltosa la possibilità per il PM di modificare i dati di iscrizione che il sistema trae dalla cnr validata dalla segreteria e trasferisce sulla scheda iscrizione inviata al PM unitamente alla cnr per la firma; ricordando ancora che è il PM ad essere titolare esclusivo dello specifico onere di iscrizione ai sensi dell’art. 335 cpp- la procedura per l’effettivo esercizio di tale onere -modificando i dati di iscrizione che APP trae dalla cnr- è tale da sottrarre inutilmente troppo tempo al Pubblico Ministero.¹⁴

- Gli interventi evolutivi effettuati il 6.8.2025 per la gestione delle iscrizioni e dei seguiti (nota prot. MDG.AD31DEB.04.08.2025.0010273.U) non hanno portato concreti miglioramenti;

le nuove funzionalità necessitano di nuove e dedicate profilazioni per gli utenti anche in relazione a criticità per rischi di generalizzata visibilità degli atti, mentre resta macchinosa, lenta e potenzialmente fonte di errori la gestione in APP dei seguiti, e la loro interferenza con i dati di iscrizione; tale gestione richiede non solo -come d’uso fin dall’inizio per APP- che personale di magistratura e amministrativo sperimenti “sul campo” e su casi reali le nuove procedure, andando alla ricerca delle nuove possibilità, verificando e segnalando “intoppi” ed errori ed aspettando le risposte e gli aggiornamenti della assistenza tecnica, con sottrazione di tempo ed energie per tutte le altre attività anche urgenti della Procura e nella consapevolezza che la procedura fuori da APP sarebbe stata molto più veloce e agevole¹⁵;

¹⁴ *“Per poter trasmettere al PM la cnr per redigere poi il provvedimento di iscrizione, l’utente di segreteria deve obbligatoriamente “VALIDARE”; con questa operazione il sistema memorizza i dati così come indicati dalla PG tanto che un’eventuale azione di modifica da parte del personale di segreteria e/o PM, risulta difficoltosa e talvolta anche impossibile.”*

¹⁵ Sottolineando ancora una volta che per tutti i numerosi interventi evolutivi e aggiornamenti manca una completa previa sperimentazione adeguamento; e per le continue “sperimentazioni” riversate direttamente sugli Uffici giudiziari, manca del tutto un personale “dedicato” a studiare le innovazioni, a provarle, a confrontarne la operatività concreta con i manuali di utilizzo, a interloquire con l’assistenza tecnica, a “formare” il personale amministrativo e di magistratura affiancandosi ad esso per la redazione e deposito dei vari atti; il tutto deve essere fatto invece dal personale presente, già in carenza di organico e che deve compiere tutti le altre attività proprie di una Procura della Repubblica.



ma richiede anche che vi sia una corretta, consapevole aggiornata gestione del Portale NDR da parte degli “Uffici Fonte” –pg e avvocati- con necessità di un adeguato aggiornamento e previa (e disattesa) sperimentazione al riguardo (ad es. *“è necessario che la PG inserisca in NdR distintamente e separatamente la cnr ed il verbale di sequestro da convalidare altrimenti l’utente di segreteria è impossibilitato a depositare la convalida (dopo la firma del PM)”*); ed è necessario che per la corretta gestione degli atti urgenti la PG *“avvii la procedura in maniera corretta ovvero inserisca correttamente tutte le codifiche necessarie, nel pieno rispetto della classificazione degli atti oggetto di convalida (per esempio inserire distintamente ogni atto: verbale di arresto, verbale di sequestro, ecc.)”*; un errore -ben possibile- rende pressochè ingestibile in APP la procedura di iscrizione e quindi di convalida;

- **Per il giudizio Direttissimo** *“Nonostante inserimento di questa funzione – e relativo manuale “aggiornato ad ottobre 2025 – non è prevista la richiesta di fissazione data udienza – primo step del caso di giudizio direttissimo – ma prevede un unico flusso relativi alla presentazione della direttissima per la successiva fissazione. Ma gli adempimenti relativi alle notifiche alle parti sono precedenti al deposito della presentazione.”* I tempi ristrettissimi per richiedere l’udienza e per la sua effettuazione non sono compatibili con un uso obbligatorio di APP che già in sé è fonte di ritardi e lentezze.
- **In relazione agli interventi evolutivi introdotti nel mese di dicembre 2025:**
vi sono state numerose modifiche riguardanti la:
 - “Gestione del Fascicolo” con la creazione del fascicolo predibattimentale e dibattimentale, nuova funzionalità che al momento ha bloccato la visibilità delle liste testi firmate e depositate;
 - “Gestione Misure Cautelari” : *“sono stati introdotti nuovi strumenti e funzionalità per la gestione dei fascicoli contenti misure cautelari. Per gli utenti degli uffici è disponibile in Home page la nuova card “FASCICOLI CON MISURE”. Da questa sezione, per gli uffici di Procura sarà possibile trasmettere tramite PNDR gli atti di delega all’esecuzione delle misure cautelari, funzione questa mai testata. “*
 - Nuove funzionalità per le iscrizioni e i seguiti con possibilità di impostare la riservatezza;
 - Nuove funzionalità per:
 - la comunicazione tra Procura e PG e verso altri Uffici;
 - Gestione riservatezza del fascicolo;
 - Gestione atti urgenti con introduzione della nuova “card” dedicata
 - Nuovi Profili Utenti per magistrati onorari e personale di polizia giudiziaria;

Significativo -e in linea con le modalità seguite fin’ora- che gli interventi evolutivi (si pensi a quelli sulle misure cautelari, sui seguiti, per le comunicazioni con la pg) funzionali alla “obbligatorietà” di utilizzo di APP per nuove fasi, vengano riversate sui magistrati e sul personale amministrativo pochi giorni prima della entrata in vigore della nuova obbligatorietà, come se non vi fosse nulla altro da fare in Procura che dedicarsi a studiare e sperimentare in pochi giorni le nuove funzionalità (nuove funzionalità che, come già



detto, hanno già comportato blocchi e disfunzioni e che funzionano in sé in modo rallentato e rallentante su un hardware obsoleto in dotazione all'Ufficio);

Inoltre -come già sopra segnalato- gli aggiornamenti introdotti a dicembre 2025 hanno determinato varie anomalie di funzionamento per fasi che precedentemente funzionavano in modo adeguato (Richieste di Rinvio a Giudizio, Richiesta Decreto Penale Condanna, presentazione Lista testi dibattimentale).

- Va confermato che (quasi paradossalmente) si ha la assoluta necessità del supporto cartaceo per "controllare" che APP funzioni correttamente nella evidenziazione corretta nella "scrivania virtuale" dei procedimenti e degli atti da adottare e per controllare che gli atti e provvedimenti depositati in APP siano visibili, non scompaiano, giungano a destinazione "*... visto che non si è nella condizione di individuare gli atti da lavorare nella scrivania virtuale; tale circostanza va a rallentare notevolmente l'evasione delle pratiche e la definizione dei fascicoli processuali*"

- ritenuto, pertanto, che permangono importanti criticità derivanti dalla obbligatorietà del regime del binario unico informatico relativamente a tutte le fasi processuali e procedurali previste a partire dal 1° gennaio 2026, importanti criticità che andrebbero a ripercuotersi sulla attività giudiziaria e sulle attività dei magistrati e del personale amministrativo (che non possono dedicarsi in maniera esclusiva a studiare sperimentare i continui e spesso intempestivi interventi evolutivi adottati, a cercare di risolvere i problemi, i blocchi e le inefficienze di APP interfacciandosi con una assistenza non sempre consapevole dei profili giuridici del problema e delle regole del cpp; né tantomeno possono o debbono adeguare i propri provvedimenti e le proprie scelte e tempistiche alle esigenze di APP) determinando un rallentamento e un vero e proprio blocco in certi casi delle attività giudiziarie.

Anche per attività semplici, prive di termini perentori e che ormai da tempo sono tutte effettuate in APP come le richieste di archiviazione, deve rilevarsi che anche in assenza dei non rari "blocchi" o "errori" del sistema, caricare in APP, firmare e depositare una richiesta di archiviazione non seriale e già scritta, comporta un importante perdita di tempo per una lentezza nella esecuzione delle varie operazioni,

Al riguardo si ritiene evidente come non si possa procedere all'utilizzo obbligatorio e generalizzato per la delicatissima fase della iscrizione dei procedimenti, di un sistema che andrebbe a compromettere la tempestività e accuratezza della iscrizione e ad erodere il quadro normativo di riferimento in relazione alla tempistica delle iscrizioni e alla riferibilità al PM del potere/dovere di scelta sui reati e i soggetti da iscrivere (potere/dovere che non può essere rallentato, imbrigliato dalle procedure di APP); e tenendo presenti i procedimenti caratterizzati da urgenza o con termini perentori come già sopra specificati (ad es. i proc. c.d. "codice rosso" e le cnr con sequestri/arresti di iniziativa.....);

e analogamente per tutti gli altri momenti procedurali esclusi dalle (ridotte) eccezioni previste dal DM 30.12.2025:



basti pensare a tutta una serie di atti urgenti e delicati che non possono essere "sottomessi" obbligatoriamente alle lentezze, alle tempistiche e alle procedure di APP sia perché sottoposti a termini perentori, sia perché caratterizzati da urgenza e/o dalla possibilità che debbano essere adottati in urgenza al di fuori dell'orario di Ufficio e della presenza "validante" del personale di segreteria, sia perché comunque APP -anche quando funziona correttamente sull'hardware in dotazione all'Ufficio- è lento e non compatibile con le urgenze e le tempistiche di atti anche plurimi e contestuali che caratterizzano una Procura della Repubblica; salvo appunto voler "adeguare" il lavoro, gli atti e i tempi della Procura ad APP e ai suoi meccanismi.

Si pensi:


- alle convalide di perquisizioni e sequestri
- alle convalide di arresti e fermi da trasmettere al GIP
- alle convalide arresto e giudizio direttissimo
- alle convalide dell'allontanamento urgente dalla casa familiare
- ai provvedimenti di: Ispezione personale e locale, sequestro, ordine esibizione, perquisizione, prelievo campioni biologici,
- agli accertamenti tecnici ripetibili e non ripetibili, alla individuazione di persone e cose
- all' Incidente probatorio
- alle Deleghe indagini urgenti
- alle Richieste tabulati

E si pensi ovviamente anche a:

- a tutti gli atti e provvedimenti relativi alle misure cautelari personali e reali di cui al libro IV del cpp in relazione ai quali è stata disposta la sospensione dell'uso esclusivo di APP solo fino al 31.3.2026 solo in relazione alle impugnazione delle misure coercitive e di quelle reali

Per questi provvedimenti (ma in realtà per tutto) il funzionamento di APP dovrebbe essere "impeccabile" e tale da non determinare nemmeno un minuto di ritardo rispetto alle modalità analogiche e da non comportare un previo, costante e ripetuto e assorbente dispendio di tempo e di energie di fronte a ogni imperfetta innovazione; non si ritiene pensabile che una richiesta misura cautelare, una iscrizione per un reato da codice rosso, una richiesta convalida di un arresto, un decreto di ispezione personale, un decreto di perquisizione possano subire ritardi nella loro emissione ed esecuzione a causa delle lentezze e malfunzionamenti di APP.

- richiamato il parere CSM sullo schema del Decreto Ministeriale poi approvato il 30.12.2025 (delibera plenaria del 10.12.2025) che ha evidenziato:
 - persistenti, generali e strutturali criticità e disfunzionalità di APP: nonostante gli interventi evolutivi fin qui attuati, si continuano a registrare " *diverse criticità, tra le quali preme qui evidenziare la frequente instabilità del complessivo "sistema APP", che talvolta "rallenta" sensibilmente il suo funzionamento comunicando all'utente improvvisi messaggi di errore (per poi spesso ritornare a funzionare dopo alcuni minuti senza reiterare il medesimo messaggio di errore pur non essendo mutato alcunché negli input dell'utente). A ciò si aggiunge, tra altro, la circostanza che gli atti e i*



documenti trasmessi da un utente abilitato interno all'altro non risultano visibili al destinatario e sono necessari interventi tecnici ad hoc per rimediare ai "bug" dell'applicativo.


La permanente instabilità dell'applicativo, pur a fronte del significativo e innegabile impegno della Direzione generale per i servizi applicativi finalizzata al suo miglioramento, porta a constatare che, allo stato, l'informatizzazione del procedimento penale non riesce ancora a rendere più celere ed efficace l'attività giurisdizionale penale.¹⁶

- importanti criticità in relazione alle fasi riguardanti le intercettazioni e le misure cautelari, (criticità che appaiono "estensibili" a tutti gli atti sottoposti a termini perentori o comunque "urgenti").

e condivise le conclusioni sulla necessità di un differimento temporale maggiore complessivo per l'utilizzo obbligatorio di APP che riguardi l'intera fase delle misure cautelari

- **visto il provvedimento del Presidente di questo Tribunale in data 30.12.2025 n. 98/2025** con cui ai sensi dell'art. 175 bis/4° comma cpp viene disposta la proroga della sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP fino al 31.3.2025 con conseguente possibilità di redigere e depositare anche con modalità analogiche (mediante il regime del c.d. "doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi della udienza preliminare, predibattimentale e dibattimentale, della messa alla prova del decreto penale di condanna, dei riti speciali (applicazione pena su richiesta, direttissimo, giudizio immediato e giudizio abbreviato) e alla intera fase delle indagini preliminari e delle intercettazioni, e alla fase del riesame;
- **visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p.**, che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;
- **ritenuto che la complessiva situazione come sopra descritta integri il malfunzionamento dei sistemi informatici**, dovendo ritenersi ricomprese anche tutte le complessive criticità segnalate che certo rappresentano un malfunzionamento ben più "esteso" e importante rispetto alle sole problematiche di temporanei blocchi/rallentamenti/errori del sistema (peraltro frequenti e ricorrenti).
"mal-funzionamento" -infatti- è concetto evidentemente (e letteralmente) più ampio del "non-funzionamento" del sistema che si "blocca" o si ferma, e ricomprende tutte le criticità

¹⁶ e questi aspetti generali rilevato dal CSM vanno a disegnare e rilevare un "malfunzionamento" complessivo di APP che pur dopo un anno di funzionamento negli Uffici Giudiziari ove avrebbe dovuto velocizzare gli adempimenti, ne determina invece un generale rallentamento.



segnalate di un sistema che non funziona come dovrebbe, che funziona "male" e che rallenta significativamente l'attività giudiziaria.¹⁷

Malfunzionamento rispetto al quale si ritiene doveroso intervenire nell'ambito della previsione di cui all'art. 175 bis comma 4 cpp al fine di evitare rallentamenti e momenti di stasi nella attività di questa Procura (e conseguentemente degli Uffici Giudicanti);

- ritenuto che non attenersi all'uso esclusivo di APP -e l'adozione di modalità analogiche al posto di quelle digitali- non configurano in sé alcun tipo di nullità/inutilizzabilità (non essendovi alcuna specifica previsione in tal senso) trattandosi invece di mera irregolarità¹⁸;

¹⁷ cfr. **Cassazione 47016/2024** che affronta in motivazione la definizione dei parametri di riconoscibilità del "malfunzionamento" ai sensi dell'art. 175 bis/4° cpp , ritenendo del tutto "arbitraria" e comunque "errata" una interpretazione che circoscriva il concetto di malfunzionamento all'impedimento assoluto di utilizzazione dei sistemi informatici, collegandolo invece anche ai ritardi e a impedimenti temporanei nello svolgimento delle attività processuale.

¹⁸ cfr. ancora la citata **Cassazione 47016/2024**: In motivazione, la Corte ha precisato che nessuna disposizione attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di dichiarare inammissibile la richiesta di archiviazione o di dichiarare irricevibile il deposito analogico della richiesta, costituendo la violazione dell'obbligo di deposito telematico, previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen., una mera irregolarità, che non determina l'inesistenza dell'atto.

cfr. anche **Cassazione – II^a sezione; sentenza n. 45/2025** - CC 27.11.2024 – il caso riguardava una richiesta di archiviazione in formato analogico in presenza di provvedimento ex art. 175 bis del Procuratore della Repubblica; richiesta dichiarata inammissibile dal GIP con provvedimento ritenuto abnorme dalla S.C. ; incidentalmente la sentenza rilevava comunque la assenza di invalidità/nullità della richiesta di archiviazione trasmessa in formato analogico anche (sembrebbe)a prescindere al provvedimento del Procuratore della Repubblica ex art. 175 bis cpp :

3. Passando, di converso, ad analizzare il provvedimento emesso dal G.i.p. deve, innanzitutto, osservarsi che nessuna delle norme sopra richiamate prevede espressamente la sanzione processuale di "inammissibilità" (concetto quest'ultimo utilizzato nel dispositivo del provvedimento del Giudice) in caso di violazione delle stesse e che, come è noto, il parallelo sistema delle nullità presenta caratteristiche di tassatività ex art. 177 cod. proc. pen.

Analogamente -su un caso identico- **Cassazione II^a Sezione sentenza n. 43678/2024** – CC 5.11.2024:

Anche qualora la certificazione o l'attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, cioè in assenza di un effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentirne l'efficace utilizzo, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell'art. 175-bis cod. proc. pen., la validità (e/o l'ammissibilità e/o la ricevibilità) dell'atto che, sulla base delle suddette certificazione o attestazione, è stato redatto in forma di documento analogico e depositato con modalità non telematica.

5. Da ciò discende - tornando al caso di specie -, che, a norma dell'art. 175-bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di L'Aquila non aveva alcun potere di ritenere l'inammissibilità (o l'irricevibilità o l'invalidità) della richiesta di archiviazione che era stata presentata dal pubblico ministero in quanto redatta e depositata in forma cartacea nonostante l'asserita (dallo stesso G.i.p.) insussistenza dei presupposti per l'attestazione di malfunzionamento di cui al provvedimento del 08/04/2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila.



- rilevato che comunque è espressamente prevista la possibilità di formazione e deposito atti in formato analogico in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici (artt. 111 bis/3° comma e 175 bis/3° comma cpp);
- ritenuto dunque che in relazione agli obblighi di utilizzo esclusivo di APP a partire dal 1° gennaio 2026 (e a quelli relativi all'obbligo di utilizzo esclusivo di APP a partire dal 1.4.2026 per le impugnazioni di misure cautelari personali coercitive e di misure cautelari reali, e le impugnazioni in materia di sequestro probatorio) ¹⁹

vi sia la necessità -per tutte le molteplici ragioni sopra indicate e al fine di non compromettere gravemente le attività di questo Ufficio e i diritti delle parti- di mantenere il regime del c.d. doppio binario -nei limiti indicati nel presente provvedimento- (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato digitale o analogico) fino al 30 giugno 2026, per garantire un adeguato periodo di sperimentazione e implementazione delle nuove funzionalità introdotte, e consentire l'effettiva verifica della funzionalità degli strumenti e obblighi informatici rispetto a quanto previsto dal cpp e alle corrispondenti esigenze, senza compromettere le funzionalità dell'Ufficio e i diritti e gli interessi delle persone indagate e delle persone offese dai reati

- ritenuto che tale scelta sia funzionalmente necessaria anche per coerenza e simmetria con il citato provvedimento del Presidente di questo Tribunale del 30.12.2025
- verificata quindi la sussistenza di tutti i presupposti che consentono e impongono di provvedere ai sensi del citato art. 175 bis comma 4°cpp, accertato e attestato il malfunzionamento del sistema operativo APP 3.0 ;

ai sensi dell'art. 175 bis commi 3 e 4 cpp


DISPONE

che con decorrenza 1° gennaio 2026e fino al 30 giugno 2026 sia sospeso l'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP:

per deposito di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi alle seguenti fasi per le quali resta obbligatorio²⁰ l'utilizzo esclusivo di APP:

¹⁹ Come previsto dal comma 3-ter del DM 29.12.2023 n. 217

²⁰ salvi ovviamente disfunzioni/rallentamenti/blocchi del sistema che andranno prontamente segnalati e attestati ai quali conseguirà la possibilità di redazione/deposito in forma analogica e un mirato provvedimento di sospensione; e ciò con particolare riferimento agli atti sottoposti a termini perentori, tra



- **Archiviazione e riapertura indagini;**
- **Iscrizione dei procedimenti “seriali” per le quali è prevista assegnazione automatica nel progetto organizzativo dell’Ufficio e per le quali non vi sia contestuale sequestro o situazione di urgenza come prevista nel vigente progetto organizzativo**
- **Richiesta Giudizio abbreviato**
- **Richiesta Giudizio immediato**
- **Applicazione Pena su Richiesta**
- **Richiesta Decreto Penale di Condanna**
- **Richiesta Rinvio a Giudizio**
- **Decreto Citazione Diretta a Giudizio**
- **Presentazione liste testi dibattimentali**


con conseguente possibilità di redigere e depositare atti, memorie e richieste per tutte le fasi e i provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, anche in formato analogico (secondo il regime del c.d. “doppio binario”).

Restano ovviamente ferme :

- **la obbligatoria operatività di quanto disposto dagli artt. 110/4° e 111 ter/3° cpp in ordine alla successiva necessaria conversione “senza ritardo” degli atti formati in modalità analogica in copia informatica.**
- **La necessaria implementazione dell’utilizzo di app per la redazione e il deposito e trasmissione/notifica di tutti gli atti per i quali è stato autorizzato il regime del c.d. doppio binario²¹, con prove di utilizzo e segnalazioni dei malfunzionamenti specifici riscontrati e apertura ticket di assistenza, o con diretto deposito degli atti tramite APP in assenza di criticità/rallentamenti .**

i quali ad es. le liste testi dibattimentali; resta ferma in ogni caso la assenza di profili di nullità/inesistenza/inutilizzabilità dell’atto depositato in formato analogico anche in assenza di uno specifico provvedimento di sospensione dell’utilizzo obbligatorio di APP-)

²¹ **Con prioritario riferimento alla fase di iscrizione dei procedimenti**, compresi quelli caratterizzati da urgenza, per i quali andranno continuate le prove di utilizzo dui APP senza ovviamente compromettere la tempistica e la necessaria rapidità; analogamente per i procedimenti da iscrivere a mod. 44 gestiti dalla segreteria centralizzata ignoti si seguirà invece il prima possibile una modalità generale di iscrizione mediante APP.



- **Restano salve** eventuali estensioni della obbligatorietà per l'utilizzo esclusivo di APP per fasi ulteriori e diverse da quelle sopra indicate nel caso di perfezionamento e aggiornamento dell'applicativo e previa sperimentazione e verifica presso questo Ufficio della assenza di malfunzionamenti

- La responsabile del Nucleo Innovazione e il Magrif, di concerto e col funzionario responsabile della Segreteria Iscrizioni e ricezione atti e previo continuo confronto con le segreterie penali e con i funzionari responsabili dei vari settori- relazioneranno al riguardo formalmente con note scritte entro e non oltre il 31 marzo 2026 e il 31 maggio 2026;

Il Procuratore della Repubblica

Umberto G. Monti



Si dispone che il presente provvedimento:

- Venga pubblicato sul sito di questa Procura della Repubblica.
- Venga trasmesso:
 - Ai Colleghi, ai Vice Procuratori Onorari, a tutto il Personale Amministrativo e ai Responsabili Aliquote Sezione Polizia Giudiziaria di questo Ufficio.
 - Al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.
 - Al Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.

- Venga inoltre trasmesso per conoscenza:
 - Al Consiglio Superiore della Magistratura – VII Commissione.
 - Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona.
- al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.